



COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) - P.IVA 00368540068
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it
PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINATE LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 7 BIS, TER E QUATER DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 E S.M.I. COME INTRODOTTO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014 N. 90 CONVERTITO NELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 114

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 23/09/2015

Articolo 1 - Obiettivi e finalità

- 1) Il presente regolamento stabilisce le modalità e i criteri di calcolo per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro pubblico di competenza del Comune di Frugarolo, dell'incentivo previsto dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, individuati con le modalità previste dall'articolo 4.
- 2) Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
- 3) Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento del responsabile dell'area tecnica di avvenuto espletamento da parte del dipendente della relativa prestazione, costituiscono economie. Non sono considerati apporti esterni unicamente gli interventi specialistici quali a titolo esemplificativo: indagini geologiche, geotecniche, sismiche, agronomiche, economiche e chimico-fisiche; sondaggi e rilievi.
- 4) In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione e la gestione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
- 5) L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Articolo 2 - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

- 1) A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (due per cento) degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita in conformità al seguente schema in relazione all'entità dell'opera:
 - Per progetti di importo fino a €. 500.000,00 non si applica alcuna riduzione;
 - Per i progetti di importo maggiore di €. 500.000,00 e fino a €. 1.000.000,00, alla parte eccedente €. 500.000,00 si applica la riduzione del 10%;
 - Per i progetti di importo maggiore di €. 1.000.000,00 e fino a €. 5.000.000,00, alla parte eccedente €. 1.000.000,00 si applica la riduzione del 20%;
 - Per i progetti di importo maggiore di €. 5.000.000,00 e fino a €. 25.000.000,00, alla parte eccedente €. 5.000.000,00 si applica la riduzione del 30%;
 - Per i progetti di importo maggiore di €. 25.000.000,00 alla parte eccedente €. 25.000.000,00 si applica la riduzione del 40%;
- 2) L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al comma 1 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
- 3) Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
- 4) L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali

siano eseguite le previste prestazioni professionali.

- 5) Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
- 6) **Restano sempre escluse dall'incentivo le attività di carattere manutentivo, la redazione degli atti di Pianificazione territoriale e i progetti afferenti la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo.**

Articolo 3 - Soggetti beneficiari degli incentivi

1) Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) il Tecnico o i Tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4 e 253 comma 16, del Codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008;
 - d) gli incaricati dell'Ufficio della Direzione Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di Collaudo Tecnico-Amministrativo o della Certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i Collaboratori Tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il Personale Amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile Unico del Procedimento, alla redazione del progetto, del Piano di Sicurezza, alla Direzione dei Lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile Unico del Procedimento.
- 2) Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Articolo 4 - Modalità di ripartizione dell'incentivo

- 1) La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile preposto alla struttura competente o, nel caso in cui quest'ultimo coincida con il Responsabile del Procedimento, dal Segretario Comunale, sulla base di una Relazione a tal fine redatta da quest'ultimo, secondo le percentuali definitive, individuate tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
- 2) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno ripartiti nelle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali:
 - a. Responsabile Unico del Procedimento: 32,5%;
 - b. Progetto Preliminare: 15,0%;
 - c. Progetto Definitivo: 15,0%;
 - d. Progetto Esecutivo: 10,0%;
 - e. Piano della Sicurezza: 10,0%;
 - f. Direzione Lavori: 15,0%;
 - g. Collaudo: 2,5%

- 3) In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che richiedano la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera b) del richiamato articolo, i tecnici incaricati della progettazione, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sull'eventuale valore suppletivo della perizia di variante.
- 4) L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificassero dei ribassi.
- 5) Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono comunque previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
- 6) Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano parzialmente affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente ed erogato esclusivamente a coloro che abbiano effettivamente espletato attività connesse all'attività progettuale in maniera conforme alle responsabilità attribuite. Nell'ipotesi di attività progettuale integralmente affidata all'esterno, il compenso potrà essere erogato, qualora ne ricorrano i presupposti, solo al Responsabile Unico del Procedimento.
- 7) La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.
- 8) Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
- 9) Per lavori d'importo superiore ad €. 1.000.000,00 è possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo, pari al due per cento, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:
 - a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
 - b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni; d. progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

Articolo 5 – Tutela Assicurativa per gli incaricati della progettazione

1. Ai sensi degli artt. 90 e 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 270 del D.P.R. n. 207/2010, l'Amministrazione si fa carico degli oneri derivanti dalla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa appositamente previsti. La garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L'assicurazione di cui sopra è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di pubbliche funzioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nell'ipotesi di carenze progettuali imputabili al progettista a titolo di dolo o colpa grave.

Articolo 6 - Termini per le prestazioni

- 1) Il Responsabile Unico del Procedimento determina i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari.

- 2) I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
- 3) Il Responsabile cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 7 - Penalità per errori od omissioni progettuali

- 1) Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1 lettera e) del Codice, al Responsabile Unico del Procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Articolo 8 - Pagamento del compenso

- 1) Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile preposto alla struttura competente o, nel caso in cui quest'ultimo coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, dal Segretario Comunale, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile Unico del Procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
- 2) **Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.**

Articolo 9 – Proprietà dei progetti

- 1) I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Articolo 10 - Disposizione transitoria

- 1) Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Articolo 11 - Entrata in vigore e norma di rinvio

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività, ai sensi di legge, della relativa Deliberazione di approvazione dello stesso adottata dalla Giunta Comunale.
- 2) Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed al D.P.R. n. 207/2010.
- 3) Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.